

(N. 2284)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ZIINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1952

Modificazioni al ruolo organico di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero industria e commercio di cui alla tabella I allegata al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, ratificato con legge 7 giugno 1951, n. 434, e modificata con legge 4 gennaio 1951, n. 2.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero dell'industria e del commercio, per assolvere i compiti di istituto e quelli relativi alla ripresa economica del Paese, si è avvalso finora di quella attrezzatura organizzativa che fin dal 1948 si è dimostrata, però, inefficiente.

Per assicurare il funzionamento dei dipendenti servizi, con il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, il Ministero ha provveduto ad apportare, fra l'altro, un modesto aumento dei posti nei vari gradi del gruppo A; ma, con tale incremento, il Ministero non ha conseguito quel perfezionamento necessario nei vari gradi del personale direttivo, in quanto il conferimento dei posti in aumento venne effettuato soprattutto nei gradi iniziali e non in modo proporzionale ed aderente alle effettive esigenze dei servizi.

Pertanto, ad ovviare ai suesposti inconvenienti, si rende, ora, necessario ed indispensabile apportare una più logica variazione all'organico di gruppo A, specie per quanto riguarda la distribuzione dei posti più elevati.

È da tener conto che, dal 1948 ad oggi, nuovi e più complessi compiti sono stati affidati al Ministero dell'industria, che si delineano per più vasti sviluppi in relazione alla politica economica nazionale ed internazionale.

Nel quadro delle attribuzioni demandate all'Amministrazione sono appena da ricordare i compiti relativi alla ricostruzione degli impianti industriali, al potenziamento produttivo ed al risanamento economico delle imprese, all'intervento finanziario statale sulla produzione industriale, alla riattrezzatura e al rimodernamento dei macchinari nel quadro E.R.P. ed ora della « Mutual Security Agency », alla disciplina delle commesse di Stato, alla vigilanza ed alla tutela del patrimonio minerario nazionale.

In dipendenza di tali esigenze ed in relazione alle direttive del Governo, si è reso necessario costituire altri servizi ed uffici, con rilevanti compiti, alla cui direzione deve essere proposto personale di provata capacità

cui possa affidarsi l'espletamento di delicate funzioni direttive.

È da considerare, ad esempio, che la legge 4 gennaio 1951, n. 2, nell'istituire la Direzione delle Miniere e nell'apportarvi soltanto il corrispondente posto di Direttore generale, non ha, di conseguenza, provveduto a rivedere l'organico amministrativo centrale, per cui, ai fini del funzionamento del predetto Servizio, si è dovuto provvedere, in via provvisoria, con l'assegnazione di funzionari di grado anche non elevato, allo scopo di assicurare la direzione delle varie Divisioni e Sezioni in cui il predetto Servizio si ripartisce.

È da tener presente che la maggior parte dei Servizi dell'Amministrazione è diretta da funzionari che esplicano le funzioni nel grado superiore e disimpegnano tali funzioni anche quando essi vengono incaricati della rappresentanza dell'Amministrazione in seno a Comitati o Commissioni interministeriali. Tali funzionari, che da tempo hanno maturato la prescritta anzianità, non possono conseguire la promozione al grado superiore per mancanza di posti disponibili.

Tale situazione di disagio è particolare ai funzionari del Ministero dell'industria in quanto i ruoli delle altre Amministrazioni centrali consentono una più rapida carriera.

In considerazione di quanto precede, mi è sembrato necessario ed urgente predisporre un apposito disegno di legge col quale ovviare alla situazione lamentata senza pregiudizio, naturalmente, della riforma amministrativa, che, per quanto sollecitata, non potrà tuttavia concretarsi in breve volgere di tempo.

È utile osservare che il disegno di legge in esame apporta un modesto aumento nei gradi 5° e 6° ed una notevole riduzione nei gradi 10° e 11° realizzando così una effettiva economia di spesa di oltre un milione annuo e nello stesso tempo mira a stabilire un più equo equilibrio di distribuzione del personale direttivo in relazione alle nuove esigenze dei dipendenti servizi.

Per la migliore intelligenza del disegno, è utile dare qui di seguito una dimostrazione prospettica delle modificazioni proposte e delle conseguenziali variazioni di spesa:

Numero totale dei posti attualmente previsti	n.	214
Numero totale dei posti a seguito delle proposte modificazioni		203
		—
<i>Riduzione</i> di posti	n.	11
		—
Aumenti proposti:		
nel grado 5°	n.	4
nel grado 6°		8
		—
	Totale	n. 12
		—
<i>Riduzioni proposte:</i> nei gradi 10° e 11°	n.	23
<i>Maggiore spesa</i> per i nuovi posti di grado 5° e 6°	L.	14.439.377
<i>Minore spesa</i> per la riduzione dei posti di grado 11° e 10°		15.597.181
<i>Economia di spesa</i> lire 1.157.804.		

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella 1^a allegata al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, ratificato con la legge 7 giugno 1951, n. 434 e variata con la legge 7 giugno 1951, n. 2, è modificata, per quanto riguarda il personale amministrativo di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, nel modo seguente:

Grado	Numero dei posti
4° Direttori generali	5
5° Ispettori generali	14

Grado	Numero dei posti
6° Capi divisione	38
7° Capi sezione	32
8° Consiglieri	42
9° Primi segretari	40
10° Segretari	} 32
11° Vice segretari	

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della presente legge.

Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.